



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA GUASTO E PROGRAMMATA ED ESECUZIONE LAVORI EDILI, ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI SUI CESPITI DI INTERESSE AZIENDALE (PA325-2019)

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO 1

VISTO L' ALLEGATO: PROSPETTO CRITERI DI VALUTAZIONE OEPV VISTO IL PUNTO B – ORGANIZZAZIONE TECNICA DELL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL' ELEMENTO DI VALUTAZIONE B.1 – AUTORIZZAZIONE TRASPORTO RIFIUTI (W B.1 = 7 PUNTI MAX) SI CHIEDE COSA SI INTENDE CON LE PAROLE ESCLUDENDO O LIMITANDO DI CUI AL PERIODO "TALE ELEMENTO CONSENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN QUANTO LE CITATE ATTIVITÀ POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PARTECIPANTE ESCLUDENDO O LIMITANDO L'UTILIZZO DI MEZZI FORNITI DA SOGGETTI TERZI" E' POSSIBILE PERTANTO RICORRERE ALL' AVVALIMENTO O FAR VALERE I CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GIA' IN ESSERE CON SOGGETTI QUALIFICATI PER I CER RICHIESTI , IN CHE MODO INCIDEREBBE SUL PUNTEGGIO???? GRAZIE

RISPOSTA 1

Con richiamo a quanto previsto dal Prospetto criteri di valutazione OEPV allegato al Disciplinare di gara, si precisa che l'elemento di valutazione B.1 persegue il miglioramento delle performance operative premiando lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro di che trattasi, ove rese all'interno dell'organizzazione del partecipante. Non è possibile, pertanto, attribuire una valutazione positiva e quindi il punteggio previsto per tale elemento nel caso di impiego di soggetti terzi, pur potendo il partecipante ricorrere, in generale, ai fini esecutivi, a contratti di subappalto e/o noleggio a lungo termine. Inoltre, a tal riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.89 c.10 del D.Lgs. 50/2016 che prevede comunque la non ammissibilità dell'avvalimento per soddisfare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al DLgs n.152/2006. Ciò precisato, la valutazione positiva avverrà sulla base dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, c.8 del citato decreto, di uno o più camion per CER o per tutti i CER in possesso del partecipante singolo o plurisoggettivo.

QUESITO 2

Buongiorno Relativamente alla tabella riportata a pagina 8 di 38 del Disciplinare di Gara rev.3 del 16/07/2020, premesso che è chiaro che le categorie inferiori al 10,00% possono essere subappaltate al 100,00 % (VEDASI LE CATEGORIE OG13-OS3-OS30) richiediamo di confermare che si possano subappaltare anche le categorie OS24 e OS28 che anche essendo superiori al 10,00 % si possano subappaltare anch'esse al 100% non essendo ritenute "rilevanti" In attesa di Vs. riscontri Distinti saluti

RISPOSTA 2

Si precisa che le categorie OS24 e OS28 sono categorie specializzate a qualificazione obbligatoria ex art. 12, co. 2, Legge n. 80/2014 (non S.I.O.S.); si applica pertanto la relativa disciplina richiamata nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.5: sono quindi subappaltabili, anche integralmente, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, comunque entro il limite generale del 40% previsto dall'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile. Si richiama, a riguardo, in particolare l'attenzione sull'applicabilità dell'art. 92 DPR 207/2010, a norma del quale i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa partecipante, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

<p>QUESITO 3 Premesso che a pagina 6 di 38 del disciplinare di Gara i REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE richiamati dallo stesso sono desunti dal possesso da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di quelli riconducibili ed elencati dalla lettera b) alla lettera l) chiediamo di confermare : Che con la allegazione della certificazione della propria categoria in 8B " intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi " Può surrogare gli elementi di valutazione B1 e B2 o altresì subappaltando le dette lavorazioni ad imprese in possesso delle certificazioni richieste può allegare le certificazioni del subappaltatore In attesa di vs. riscontri Distinti Saluti</p>
<p>RISPOSTA 3 Si precisa che la certificazione per "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" non consente di surrogare ai punti B.1 e B.2 del Prospetto Criteri di Valutazione OEPV allegato al Disciplinare di gara, al fine di ottenere il previsto punteggio, anche se rimane prevista la possibilità di subappaltare il servizio. Il criterio di valutazione, infatti, persegue il miglioramento delle performance operative del partecipante, favorendo a che le attività in questione vengano effettuate all'interno dell'organizzazione del partecipante.</p>
<p>QUESITO 4 Buongiorno, in merito al punto B.2 dell'offerta tecnica: Si chiede di chiarire se per il punto "Autorizzazione per Movimentazione e Smaltimento Amianto" voglia intendersi: 1. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10A/B e relativa disponibilità/accordo commerciale con impianto di smaltimento oppure 2. Titolarità/Proprietà di impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto Poiché non meglio indicato nei documenti di gara forniti Grazie Cordiali Saluti</p>
<p>RISPOSTA 4 In merito all'elemento di valutazione B.2 di cui al Prospetto criteri OEPV allegato al Disciplinare di gara, si chiarisce che si intende valutare positivamente il soggetto partecipante iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 10 A/B e con relativa disponibilità/accordo commerciale con impianto di smaltimento autorizzato.</p>
<p>QUESITO 5 Salve, si chiedeva conferma della possibilità di ricorrere all'avvalimento per tutte le CTG , sia prevalente che scorporabili. grazie</p>
<p>RISPOSTA 5 Si conferma che tutte le categorie indicate sono avvalibili come da Disciplinare di gara.</p>
<p>QUESITO 6 BUONASERA SIAMO IN POSSESSO DI CATEGORIA OG1 V- OS3 II- OS30 I- OG11 II POSSIAMO PARTECIPARE SINGOLARMENTE SUBAPPALTANDO AL 100% LE CATEGORIE OG13 E OS24 (INFERIORI AL 10%) DISTINTI SALUTI</p>
<p>RISPOSTA 6 Premesso che le valutazioni riguardo all'ammissione alla procedura di gara restano di esclusiva competenza della Commissione di gara, si precisa che sia la OG13 che la OS24, specializzata ex art. 12, co. 2, Legge n. 80/2014 (non S.I.O.S.), sono categorie a qualificazione obbligatoria; si applica pertanto la relativa disciplina richiamata nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.5: sono quindi subappaltabili, anche integralmente, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, comunque entro il limite generale del 40% previsto dall'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile. Si richiama, a riguardo, in particolare l'attenzione sull'applicabilità dell'art. 92 DPR 207/2010, a norma del quale i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa partecipante, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.</p>
<p>QUESITO 7 Buongiorno, in merito al criterio di valutazione dell'offerta tecnica B.2) si chiede di confermare che il partecipante debba possedere l'autorizzazione per la movimentazione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto e non che debba essere direttamente il gestore di discarica autorizzata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.</p>
<p>RISPOSTA 7 Si conferma che ai fini della valutazione del criterio B.2 di cui al Prospetto OEPV allegato al Disciplinare di gara, il partecipante debba possedere l'autorizzazione per la movimentazione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto ma non necessariamente debba essere il gestore della discarica autorizzata.</p>